

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **502/2002** (ECLI:IT:COST:2002:502)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **BILE**

Camera di Consiglio del **06/11/2002**; Decisione del **20/11/2002**

Deposito del **28/11/2002**; Pubblicazione in G. U. **04/12/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27442**

Atti decisi:

N. 502

## ORDINANZA 20 - 28 NOVEMBRE 2002

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 7 dicembre 2001 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la FIAT s.p.a. e l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ed altra, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione dell' INPS e della FIAT s.p.a.;

*udito* nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

*Ritenuto* che con ordinanza pronunciata il 7 dicembre 2001 ed iscritta al n. 119 R.O. del 2002 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro - nel corso di un giudizio di opposizione proposto dalla Fiat s.p.a. nei confronti della Uniriscossioni s.p.a. e dell'I.N.P.S. avverso la cartella esattoriale con cui la Uniriscossioni, in qualità di ente esattore, le aveva intimato il pagamento dell'importo di L. 80.453.794 a titolo di mancato versamento di contributi all'I.N.P.S. e somme aggiuntive, in relazione ad una pretesa indebita "fiscalizzazione degli oneri sociali" effettuata in riferimento a vari contratti di formazione lavoro stipulati successivamente al 31 maggio 1988 - ha sollevato (sull'assunto dell'opponente di avere invece titolo per il beneficio) questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001);

che tale norma ha dettato l'interpretazione autentica dell'art. 3, sesto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, disponendo che esso si deve interpretare «nel senso che ai contratti di formazione lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali»; .

che il Giudice rimettente osserva che la domanda sarebbe stata accoglibile alla stregua dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, sulla base dell'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole al cumulo fra il sistema contributivo previsto per detta tipologia di contratti dal comma 6 e quello della fiscalizzazione, in assenza di una espressa deroga, ma rileva che non può più esserlo in forza della norma censurata;

che, secondo il rimettente, quest'ultima non sarebbe diretta a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti o ad escludere una delle alternative interpretative dal suo testo potenzialmente desumibili, proprio perché nessun dubbio interpretativo era emerso sull'applicabilità della fiscalizzazione;

che, invece, la norma sarebbe diretta ad intervenire sui giudizi in corso, in contrasto con un'interpretazione che si era ormai consolidata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria nella quale ha in primo luogo sostenuto l'inammissibilità ed infondatezza della questione e, quindi, in una memoria illustrativa depositata nell'imminenza della camera di consiglio, che la questione è stata nelle more dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 374 del 2002;

che si è pure costituita la Fiat s.p.a., depositando memoria anteriormente alla pubblicazione della citata sentenza e sostenendo la fondatezza della questione;

che è stata disposta la trattazione della questione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*Considerato* che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione in epigrafe la stessa questione da essa sollevata è stata da questa Corte decisa con la sentenza n. 374 del 2002 nel senso della infondatezza;

che, pertanto, la questione prospettata dall'ordinanza in epigrafe dev'essere dichiarata ora manifestamente infondata.

*Visti* gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*